CITTA' DI SUSA
Arr. il 05 GEN 2021
Prot. N. 43
Risposto il

COMUNE DI SUSA

Verbale n. 1 del 5/1/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di gennaio, il sottoscritto dott. Stefano PUGNO, Revisore del Conti del Comune di Susa, procede all'emissione del parere sulla integrazione al Programma Triennale del Fabbisogno del Personale in ordine alla conformità del rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente.

PREMESSA

PREMESSO

- che è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 – 2022 – 2023 e Piano Annuale 2021, espresso a livello di scelte strategiche generali nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente per l'anno 2021 relativo al triennio 2021/2023, con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 in data 30/12/2020;
- che con il medesimo atto si è proceduto alla verifica del P.F.P secondo la nuova disciplina di cui al D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020;

VERIFICHE E RISCONTRI

RILEVATO che la dotazione organica, in considerazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di assunzione di personale, viene definita nei limiti delle risorse finanziarie quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali certificate e che la stessa per l'Ente è così riassumibile:

CAT	PROFILO PROFESSIONALE	N. posti coperti	N. posti vacanti	Totali
D	Istruttore direttivo Tecnico	2		2
	Istruttore direttivo demografico/amministrativo	2		2
	Istruttore direttivo contabile	1		1
	Istruttore direttivo polizia municipale	2		2
TOTALE D		**7**		**7**
C	Agente di polizia municipale	6		6
	Istruttore tecnico	2		2
	Istruttore demografico/amministrativo	7		7
	Istruttore contabile	6		6
TOTALE C		**21**		**21**

B3	Operaio	4		4
TOTALE B3		**4**		**4**
A		3		3
TOTALE A		**3**		**3**
TOTALE		**35**		**35**

RILEVATO che nel corso dell'esercizio 2021 avverranno le seguenti cessazioni dal servizio con conseguente nuova disponibilità di risorse finanziarie per spesa di personale:

ANNO 2021
Cessazione cat. A per collocamento a riposo 01/04/2021;
Cessazione cat. C per collocamento a riposo 01/08/2021;

RILEVATO preliminarmente che nell'articolo 2 del D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", ai fini delle disposizioni ivi previste, si forniscono le seguenti definizioni:
a) spesa del personale: "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato";
b) entrate correnti: "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata";

DATO ATTO che, alla luce dei successivi articoli 3 e 4, l'Ente rientra nella fascia demografica compresa tra i 5.000 ed i 9.999 abitanti e che il valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti che consente l'incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 26,90%;

VERIFICATO che, poiché il rapporto tra la spesa complessiva del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata, è superiore al valore soglia del 26,90% e pertanto l'Ente non può incrementare per l'anno 2021 la spesa del personale registrata nel 2018 ma, poiché risulta tra gli enti il cui rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del D.M. 17 3 2020, è compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati nella Tabella 1 del comma 1 dell'articolo 4 e dalla tabella 3 dell'articolo 6, può solamente operare sostituzioni nel limite di spesa determinato come meglio evidenziato nel calcolo che segue:

Somma entrate (2017+2018+2019) = 15.246.083,40
Media entrate del triennio 15.246.083,40/3 = 5.082.027,68
Media entrate triennio - FCDE (5.082.027,68 - 107.400,00) = 4.974.627,68
Spesa del personale da ultimo consuntivo = 1.458.341,72
Per verifica del rispetto del D.M. 17 marzo 2020:
1.458.341,72/4.974.627,68 = 0,2931 pari al 29,31%

ATTESO che a fronte di una non corretta collocazione nell' ambito degli " enti virtuosi" la verifica dei limiti sulla spesa di personale deve altresì essere effettuata rispetto alla media di spesa 2011/2013 al netto delle spese escluse secondo la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 557- quater, della legge 296/2006, che impone alle amministrazioni locali di contenere le spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cioè il 2011-2013, condizione e verifica non abolita dall' art. 33 del D.L. 34/2019;

RILEVATO che i limiti di spesa rappresentati dalla media di spesa del personale 2011/2013 certificati a suo tempo dall'ente ammontano ad €. 1.647.302,75 e che in ogni caso la spesa di personale 2021 al netto delle spese escluse risulta inferiore;

CONSIDERATO altresì:
- che le risorse umane dell'ente potranno di fatto solo essere sostituite in funzione del turn-over non potendo peggiorare il limite rilevato del 28,70% a meno che l'ente non sia in grado di garantire in maniera ufficiale e dichiarata una diversa entità certificabile di maggiori entrate stabili e/o minori spese di personale oppure ancora un miglioramento stabile della misura del FCDE
- che l'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica 2019 e 2020 ed ha approvato il bilancio pluriennale 2021/2023, improntato anch'esso al rispetto dei vincoli legislativi di bilancio (la Legge di bilancio 2019, ha previsto ai commi da 819 a 826 l'abolizione dell'obbligo del rispetto del saldo finanziario non negativo in termini di competenza in vigore dal 2016 - pareggio di bilancio).

CONCLUSIONE

In relazione alle verifiche e riscontri effettuati, il sottoscritto Revisore

esprime parere favorevole

in ordine alla conformità del rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente invitando in ogni caso l'Amministrazione dell'Ente a monitorare costantemente la spesa del personale vigilando affinché sia garantito il rispetto dei vincoli normativi a riguardo e

RACCOMANDA
che l'Ente provveda ad assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, in maniera

costante e intervenendo senza indugio non appena tale evento si manifestasse o si avesse evidenza di tale prossima manifestazione.
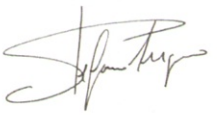
Il Revisore dei Conti
Dott. Stefano PUGNO